



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
PER AFFIDAMENTO DELLE
AREE VERDI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 03/10/2012

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Leverano, nella consapevolezza che il verde urbano s' inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento, si avvale dei propri organi tecnici e amministrativi.

2. L'Amministrazione Comunale, con questa iniziativa, si propone di:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, in generale, del patrimonio comunale;
 - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;

- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.



ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è la concessione/adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione, ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto delle normativa vigente.
4. L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
 - aiuole
 - giardini
 - aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici
 - rotatorie e spartitraffico

- fioriere
 - altri spazi destinati a verde
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione, in termini di sola manutenzione, e quelle da attrezzare, ha valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo ed è pubblicato sul sito web del Comune di Leverano.
 3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nel suddetti elenchi, previo parere positivo del Settore Comunale competente.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. cittadini singoli oppure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e. privati cittadini.
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Ufficio Comunale competente.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegata al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. La richiesta di adozione, corredata della necessaria documentazione come di seguito descritta, e la relazione istruttoria del Responsabile del Settore, sono esaminate dalla Giunta Comunale che delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde, dandone nel contempo mandato all'Ufficio competente per la stipula della convenzione.
3. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportate in Allegato in coda al presente Regolamento.
4. La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la richiesta di adozione deve essere corredata del rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, la richiesta di adozione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - descrizione della riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora;

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo dell'area.
8. In caso di più richieste circa la medesima area è stabilito che le adozioni relative a manutenzione ordinaria (art. 5, comma 1) vengono esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico presso l'ufficio protocollo del Comune.

Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione e manutenzione straordinaria (art. 5, comma 2) sono valutate tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata. A tal fine, con cadenza annuale, il Comune pubblica un bando contenente l'elenco delle aree disponibili.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione del Settore competente, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 6 commi 2 e 3, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche così come previsto dal regolamento urbanistico vigente.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 5.
7. Il Comune, per mezzo del Settore competente e della Polizia Locale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 10 comma 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) al Settore Urbanistica, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione dei cartelli pubblicitari che, a fine convenzione, devono essere rimossi a cura del soggetto adottante.
11. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica sono concordati caso per caso in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta.

ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

1. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione del Settore competente, il progetto dei cartelli pubblicitari indicanti i dati dell'adottante, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - dimensione massima del cartello pubblicitario cm 60 (orizzontale) x 40 (verticale);
 - altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
 - numero massimo di cartelli stabilito nella convenzione;
 - la realizzazione del cartello è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP e sarà esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 9 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione non può essere superiore a 3 anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa. La stessa può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere del Responsabile del Settore competente e relativa relazione istruttoria sulle fasi precedenti, con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di

destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione. In tal caso sono proposte una o più aree alternative.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste dei Settori competenti (art. 7, comma 7), comporta l'immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno.
4. Il soggetto adottante, con un anticipo di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla convenzione, presentando comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

1. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune di Leverano.
2. La parte deve osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'area a verde resta permanentemente destinata a funzioni ed usi pubblici.

ARTICOLO 12 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il foro di Lecce.

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ADOZIONE

Al Sindaco del Comune di Leverano

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI LEVERANO

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov
Via n.
Codice Fiscale /Partita IVA
in qualità di (referente)

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
..... della estensione di mq per il
periodo dal al per interventi di:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

A tal fine,

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le
disposizioni del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di
Leverano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Settore competente;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 6, comma 5 del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Leverano.

Leverano,

Firma

ALLEGATO 2

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI LEVERANO

Il giorno del mese di dell'anno nella sede Comunale

IL COMUNE DI LEVERANO

C.F., nella persona di,
in qualità di, in esecuzione del
Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Leverano, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. del, e della delibera
di Giunta Comunale n. del (come da art. 6 del
Regolamento),

CONCEDE IN ADOZIONE

l'area verde denominata,
sita nel Comune di Leverano, località
via così sommariamente descritta:

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto,
per il seguente scopo:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

(di seguito "soggetto adottante")

Denominata/o.....
 C.F. P.I.V.A.
 con sede in Via
 tel. e-mail
 fax n. legale rappresentante
 nato/a il, residente nel Comune di
 Via
 C.F. / P.I.V.A. tel
 cell e-mail
 secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ha presentato al Comune di Leverano la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza estensione di mq per il periodo dal al nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Leverano;
- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al Comune di Leverano con nota prot. n. del ;
- Con successiva nota prot. n. del, la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sull'adozione dell'area;
- Con nota prot. n. del il Settore ha verificato che l'area sopra descritta rientra nella proprietà comunale;
- L'adozione ha la durata di anni a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;
- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Leverano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

- Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto e approvato dal Settore Ambiente del Comune di Leverano;

- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'albo pretorio.

Per il soggetto adottante

Per il Comune di Leverano